



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2017 - 137

Data 09-11-2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI
PERSONALE EX ARTT. 6 E 33 D. LGS. 165/2001 -
ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **nove** del mese di **Novembre**, alle ore **17:00** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X	
SEPE PAOLO	X	
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
PRESENTI N. 5		
ASSENTI N. 0		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Oggetto: Ricognizione eccedenze di personale ex artt. 6 e 33 D. Lgs. 165/2001 - Anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 33 D.Lgs. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) nel testo, da ultimo, sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) secondo cui :

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o dalla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa

preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'Amministrazione applica l'art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 29, del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art.30.

7. Trascorsi i 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima Amministrazione e che non possa essere ricollegato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Maggio 1988, n. 153”;

PRESO ATTO che la predetta normativa impone al Comune l'obbligo di procedere, annualmente, all'individuazione di eventuali situazioni di soprannumero nonché la rilevazione – comunque – di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

ATTESO che le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere, come previsto dall'art. 33, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001;

RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere alla verifica in parola;

RILEVATO che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale risultano conformi alle concrete e specifiche esigenze dell'attività dell'Ente senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero di personale, anche temporanee;

CONSIDERATO che, sulla base della verifica effettuata di concerto con i responsabili dei servizi, non risultano esservi situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno delle varie aree e settori in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, risultando invero una situazione di deficitarietà di personale occupato;

CONSIDERATI i pareri del Responsabile Servizio tecnico, Responsabile Servizio AA. GG. -P.M. e Responsabile Servizio Finanziario, secondo cui non essendovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati oltre la dotazione organica predetta, non sussistono, in relazione alle esigenze funzionali, situazioni di soprannumero e /o eccedenza di personale nelle rispettive strutture organizzative;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

Con votazione favorevole unanime;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa,

- Di dare atto che, a seguito della ricognizione annuale del personale ed effettuate le operazioni di rilevazione e verifica dell'adeguatezza del numero dei propri dipendenti in relazione alle attività svolte, ai sensi dell'art. 6 comma 1, terzo e quarto periodo e dell'art. 33 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 nel testo come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o

alla situazione finanziaria del comune per i motivi tutti diffusamente, analiticamente e dettagliatamente esposti in premessa e che qui s'intendono richiamati;

- Di dare corso, con separato ed apposito atto, all'adozione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 ;

- Di demandare ai competenti uffici comunali gli adempimenti conseguenti a tale verifica e precisamente, la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, Rappresentanze sindacali unitarie ;

- Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: **Ricognizione eccedenze di personale ex artt. 6 e 33 D. Lgs. 165/2001 – Anno 2018.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:		
X		Parere favorevole
		Parere sfavorevole
		Parere non dovuto
Carinaro, li 09-11-2017		
		Il Responsabi dell'Area AA.GG. Dott.ssa Erika Liguo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:		
X		Parere favorevole
		Parere sfavorevole
		Parere non dovuto
Carinaro, li 09.11.2017		
		Il Responsabi del Servizi

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA N. 430 DEL 09-11-2017

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 137 DEL 09-11-2017

Oggetto: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ARTT. 6 E 33 D. LGS. 165/2001 - ANNO 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

x l'originale

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.